

STATUTO

INDICE

PARTE I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 - Denominazione, fonte istitutiva, durata, sede

Art. 2 - Forma giuridica

Art. 3 - Scopo

PARTE II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime della forma pensionistica

Art. 5 - Destinatari

Art. 6 - Scelte di investimento

Art. 7 - Spese

PARTE III - CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8 - Contribuzione

Art. 9 - Determinazione della posizione individuale

Art. 10 - Prestazioni pensionistiche

Art. 11 - Erogazione della rendita

Art. 12 - Trasferimento e riscatto della posizione individuale

Art. 13 - Anticipazioni

Art. 13-bis - Prestazioni accessorie

PARTE IV - PROFILI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art. 14 - Organi del Fondo

Art. 15 - Assemblea degli iscritti - Criteri di costituzione e
composizione

Art. 16 - Assemblea degli iscritti - Attribuzioni

Art. 17 - Assemblea degli iscritti - Modalità di funzionamento
e deliberazioni

Art. 18 - Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione
e composizione

Art. 19 - Cessazione e decadenza degli Amministratori

Art. 20 - Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

Art. 21 - Consiglio di Amministrazione - Modalità di
funzionamento e responsabilità

Art. 22 - Presidente e Vicepresidente

Art. 23 - Responsabile del Fondo

Art. 24 - Collegio Sindacale - Criteri di costituzione

Art. 25 - Collegio Sindacale - Attribuzioni

Art. 26 - Collegio Sindacale - Modalità di funzionamento e
responsabilità

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27 - Incarichi di gestione

Art. 28 - Conflitti di interesse

Art. 29 - Gestione Amministrativa

Art. 30 - Sistema di contabilità e bilancio di esercizio

Art. 31 - Esercizio sociale e bilancio d'esercizio

PARTE V - RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 32 - Modalità di iscrizione

Art. 33 - Trasparenza nei confronti degli iscritti

Art. 34 - Comunicazioni e reclami

Art. 35 - Controversie

PARTE VI - NORME FINALI

Art. 36 - Modifica dello Statuto

Art. 37 - Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

Art. 38 - Rinvio

**** *** ****

PARTE I

IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1

Denominazione, fonte istitutiva, durata e sede

1. È costituita l'associazione denominata "Fondo Pensione dei Dirigenti delle Cooperative di Consumatori" e dei Consorzi da queste costituiti, nonché di società costituite o comunque controllate dalle predette cooperative o consorzi e delle strutture politico - sindacali settoriali delle predette aziende (Associazione Nazionale Cooperative di consumatori in seguito

più semplicemente denominata A.N.C.C., e le sue Associazioni territoriali) di seguito denominata per brevità "Fondo Pensione".

2. Il Fondo Pensione è costituito in virtù di quanto stabilito dall'accordo collettivo nazionale stipulato il 29 Luglio 1986 fra l'Associazione Nazionale Cooperative di Consumatori e l'Associazione Italiana Dirigenti di Cooperative di Consumatori, nonché del CCNL del 9/7/87 e successive modifiche e/o integrazioni introdotte dagli accordi collettivi successivi stipulati fra la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, l'Associazione Generale delle Cooperative Italiane e CGIL, CISL, UIL, Coordinamento Nazionale CGIL-CISL-UIL dei Dirigenti di Azienda delle Imprese Cooperative.

3. La durata del Fondo è fissata fino al 31 dicembre 2050 fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui al successivo art. 37 e potrà essere prorogata dall'Assemblea.

4. Il Fondo Pensione ha sede in Firenze.

Art. 2

Forma giuridica

1. Il Fondo ha la forma giuridica di associazione riconosciuta, ed è iscritto all'Albo tenuto dalla Covip.

Art. 3

Scopo

1. Il Fondo ha lo scopo di consentire agli iscritti di disporre, all'atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. A tale fine esso provvede alla raccolta dei contributi, alla gestione delle risorse nell'esclusivo interesse degli stessi, nonché all'erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa in materia di previdenza complementare.

2. Il Fondo non ha scopo di lucro.

PARTE II

CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITA' DI INVESTIMENTO

Art. 4

Regime della forma pensionistica

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L'entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata ed in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5

Destinatari

1. I destinatari delle prestazioni del Fondo sono i dirigenti ai quali viene applicata la disciplina previdenziale complementare stabilita a livello collettivo per i dirigenti di

cui all'articolo 1.

2. L'iscrizione al "Fondo Pensione" è volontaria e deve essere effettuata secondo le modalità stabilite dall'art. 32 dello Statuto.

3. L'iscrizione al Fondo si realizza anche tramite il conferimento tacito del TFR.

Art. 6

Scelte di investimento

1. Il Fondo è strutturato secondo una gestione assicurativa monocomparto e provvede a stipulare polizze assicurative relative al ramo I dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 209/2005 necessarie per la realizzazione delle proprie finalità previdenziali, con primarie compagnie assicurative, di cui all'art. 2, del D.lgs. n. 209/2005, utilizzando le contribuzioni ricevute ai sensi dell'art. 8, comma 1.

Art. 7

Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:

a) spese relative alla fase di accumulo:

a.1) direttamente a carico del datore di lavoro in misura proporzionale al numero di dirigenti alle proprie dipendenze, secondo quanto deliberato dal Consiglio;

a.2) direttamente a carico dell'iscritto in quota fissa annua nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione

a.3) indirettamente a carico dell'iscritto in percentuale del patrimonio trattenuto dalla compagnia di assicurazione;

b) spese in cifra fissa a carico dell'iscritto collegate all'esercizio delle seguenti prerogative individuali:

b.1) mantenimento della posizione presso il Fondo;

c) spese relative alla fase di erogazione delle rendite.

d) spese relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA) dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi, da applicarsi in cifra fissa su ogni singola rata, secondo quanto stabilito dalle convenzioni assicurative stipulate

2. Gli importi relativi alle spese di cui al comma precedente sono riportati nella Nota informativa.

PARTE III

CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 8

Contribuzione

1. Il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante: i contributi a carico dell'iscritto; i contributi del datore di lavoro; il TFR maturando.

2. La misura minima dei contributi a carico, rispettivamente, delle imprese e degli iscritti è stabilita dalla Fonte Istitutiva in misura percentuale o in cifra fissa ovvero secondo i criteri indicati all'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Ferme restando le predette misure minime, l'iscritto determina liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico.

4. E' prevista la destinazione al Fondo del TFR maturando in misura integrale o parziale sulla base delle previsioni delle fonti istitutive, secondo quanto riportato nella Nota informativa. E' comunque consentito al lavoratore di rivedere successivamente la scelta effettuata con riguardo alla quota di TFR da destinare al Fondo.

5. L'iscrizione al Fondo realizzata tramite il solo conferimento del TFR maturando non comporta l'obbligo di versamento della contribuzione a carico del dirigente né del datore di lavoro, salvo diversa volontà degli stessi. Qualora l'iscritto contribuisca al Fondo, è dovuto anche il contributo del datore di lavoro stabilito dalla Fonte Istitutiva.

6. In costanza del rapporto di lavoro l'iscritto ha facoltà di

sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. E' possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.

7. L'iscritto può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento, possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

8. In caso di mancato o ritardato versamento, il datore di lavoro è tenuto a reintegrare la posizione individuale dell'iscritto, corrispondendo oltre all'importo dei contributi dovuti, una somma aggiuntiva, così come definita dall'apposito regolamento. Inoltre, il datore di lavoro è tenuto a risarcire il Fondo di eventuali spese dovute al mancato adempimento contributivo.

Art. 9

Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun iscritto. E' alimentata dai contributi versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite ed è ridotta da

eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

2. Per ciascun iscritto viene costituita una posizione assicurativa individuale nella quale confluiscono tutti i contributi.

3. La rivalutazione del capitale versato nella posizione individuale, al netto dei costi della gestione assicurativa, avviene annualmente in base al rendimento della gestione definita dalla convenzione assicurativa stipulata dal Fondo, di cui al ramo I vita dell'articolo 2, comma 1, del D.lgs. 209/2005.

Art.10

Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

L'iscritto che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi dell'art. 8, comma 7, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento della fruizione delle prestazioni pensionistiche.

2. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati

utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

3. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

4. L'iscritto, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e abbia maturato 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 3 con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

5. Nel corso dell'erogazione della RITA l'iscritto può

richiederne la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.

6. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'iscritto ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui ai successivi artt. 12 e 13, ovvero la prestazione pensionistica.

7. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.

8. L'iscritto ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene, convertendo in rendita vitalizia immediata annua, senza reversibilità a favore dell'iscritto, il 70 per cento della posizione individuale maturata, risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'iscritto può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.

9. L'iscritto che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.

10. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

11. L'iscritto che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto dall'articolo 12

Art. 11

Erogazione della rendita

1. La gestione delle risorse attraverso la sottoscrizione di polizze assicurative, relative al ramo I dell'art. 2 comma 1, del D.lgs. 209/05, con compagnie assicurative di cui all'art. 2 del D.lgs. 209/05, prevede la possibilità per l'iscritto di

richiedere diverse forme di rendita, che verranno determinate, nel loro ammontare e nelle loro caratteristiche, in base alle condizioni in vigore alla data di conversione.

Art. 12

Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'iscritto, in costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.

2. Anche prima del suddetto periodo minimo di permanenza, l'iscritto che perda i requisiti di partecipazione al Fondo prima del pensionamento può:

a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;

b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria;

c) riscattare l'intera posizione individuale maturata in caso

di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

d) riscattare l'intera posizione individuale maturata ai sensi dell'articolo 14, comma 5, del D.Lgs. n. 252/05;

e) mantenere la posizione individuale accantonata presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione.

3. In caso di decesso dell'iscritto prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale sarà riscattata dai beneficiari espressamente indicati dall'iscritto, siano essi persone fisiche o giuridiche. Ovvero, in assenza di indicazioni, dagli eredi. In mancanza di tali soggetti la posizione individuale resta acquisita al Fondo.

4. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste altre forme di riscatto della posizione.

5. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

6. La richiesta di riscatto o di trasferimento corredata da idonea documentazione, deve essere presentata con lettera

raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla sede legale del Fondo, la quale avrà effetto dal giorno del ricevimento.

7. Il Fondo provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'iscritto con tempestività e comunque entro il termine di sei mesi dalla ricezione della richiesta.

8. La posizione individuale dell'iscritto, in caso di riscatto e di trasferimento, è determinata in misura pari ai contributi versati, aumentati di un importo corrispondente ai rendimenti derivanti dalla gestione assicurativa di cui all art. 10.

Art. 13

Anticipazioni

1. L'iscritto può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:

- a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
- b) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa

di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;

c) decorsi 8 anni di iscrizione, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.

2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione sono considerati utili tutti i periodi di iscrizione a forme pensionistiche complementari maturati dall'iscritto per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.

5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'iscritto in qualsiasi momento.

6. Le anticipazioni di cui al precedente comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.

Art. 13 bis

Prestazioni accessorie

1. Il Fondo può erogare prestazioni per invalidità e premorienza mediante la stipulazione di apposite convenzioni con imprese assicurative e secondo le previsioni della Fonte Istitutiva.

2. Per la erogazione delle suddette prestazioni, il Fondo richiederà specifiche ulteriori contribuzioni rispetto a quelle destinate a finanziare la posizione pensionistica complementare.

PARTE IV

PROFILI ORGANIZZATIVI

ORGANIZZAZIONE DEL FONDO

Art.14

Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:

- a) l'Assemblea degli iscritti;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

Art. 15

Assemblea degli Iscritti - diritto d'intervento e rappresentanza nell'assemblea

1. Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli iscritti. Ogni iscritto ha diritto ad un voto.

2. Gli iscritti possono farsi rappresentare con delega scritta da altro iscritto appartenente alla stessa azienda o azienda del gruppo o struttura politico - sindacale presso cui prestano servizio che non abbia la carica di Consigliere o Revisore o Dipendente del Fondo.

3. Per aziende con un solo dirigente, l'iscritto può farsi rappresentare con delega scritta da un altro dirigente iscritto al Fondo.

Art. 16

Assemblea degli Iscritti - attribuzioni

1. L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria o straordinaria.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria delibera in materia di:

a) approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

b) eventuali proposte, formulate dal Consiglio di Amministrazione, in materia di indirizzi generali sull'attività del Fondo;

c) numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- d) compensi degli Amministratori e dei Sindaci;
- e) azione di responsabilità nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci e revoca degli stessi.

3. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera in materia di:

- a) modifiche dello Statuto proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- b) scioglimento del Fondo;
- c) su quant'altro ad essa demandato dalla legge.

Art. 17

Assemblea degli iscritti - Modalità di funzionamento e deliberazioni

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante comunicazione scritta - contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - diretta a ciascun iscritto e a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Detta convocazione dovrà essere inviata mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, all'indirizzo notificato al Fondo dai predetti soggetti. In caso di particolare urgenza, la comunicazione di cui al comma precedente potrà essere effettuata mediante mezzi

che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima della data della riunione.

2. L'Assemblea in seduta ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio.

3. L'Assemblea deve essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta, con tassativa indicazione degli argomenti da trattare, almeno un decimo degli iscritti.

4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà degli Iscritti, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea possono essere fissati la data, l'ora e il luogo per la seconda convocazione la quale potrà tenersi dopo che siano trascorse almeno ventiquattro ore dalla prima riunione.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita: in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati almeno la metà degli iscritti; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e/o rappresentati. Per modificare l'atto costitutivo del Fondo od il suo Statuto, occorre che siano

presenti o rappresentati almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

6. Il verbale di riunione dell'Assemblea ordinaria è sottoscritto dal Presidente e da un Segretario.

7. Il verbale dell'Assemblea straordinaria può essere redatto da un notaio.

8. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede legale del Fondo purché in Italia.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vice Presidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

10. Chi preside l'Assemblea ne constata la regolarità della costituzione e verifica la validità delle eventuali deleghe.

Art. 18

Consiglio di Amministrazione - Criteri di costituzione e composizione

1. Il Fondo è amministrato da un Consiglio di Amministrazione composto da 4 a 12 membri, così come definito dall'Assemblea.

2. In attuazione del principio di pariteticità: metà degli amministratori è designata dalla ANCC in rappresentanza dei

datori di lavoro; l'altra metà è eletta dall'assemblea degli iscritti, secondo modalità e criteri definiti dalle fonti istitutive di cui all'art. 1. Le votazioni avvengono per voto palese.

3. I membri del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti di onorabilità e di professionalità nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa vigente.

4. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di incompatibilità, comportano la decadenza dal Consiglio di Amministrazione.

5. Gli Amministratori durano in carica per un massimo di tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere eletti per non più di tre mandati consecutivi.

6. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

Art. 19

Cessazione e decadenza degli Amministratori

1. Qualora, durante il mandato, vengano a mancare uno o più amministratori nominati dalla ANCC, questa provvede alla sostituzione. Qualora durante il mandato, venga a mancare uno

degli Amministratori nominati dall'Assemblea, subentra nella carica il primo dei non eletti.

2. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori di nomina assembleare, il Presidente o gli amministratori rimasti in carica, convocano l'Assemblea perché provveda alla loro sostituzione.

3. Gli amministratori nominati ai sensi dei commi precedenti, decadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

4. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, deve essere convocata d'urgenza l'assemblea dal Collegio dei Revisori, il quale può compiere nel frattempo tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

5. Gli Amministratori che non intervengano, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio decadono dall'incarico. In tale caso si procede alla loro sostituzione ai sensi del presente articolo.

Art. 20

Consiglio di Amministrazione - Attribuzioni

1. Al Consiglio di Amministrazione sono attribuiti tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto, esso ha

facoltà di compiere tutti gli atti necessari e opportuni al conseguimento dello scopo del Fondo che non siano attribuiti all'Assemblea.

2. In particolare, a titolo esemplificativo, il Consiglio:

- a) nomina il Responsabile del Fondo definendone il compenso;
- b) convoca l'Assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle delibere assembleari;
- d) stipula le convenzioni con la/e Società assicuratrice/i prescelta/e e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- e) definisce l'organizzazione del Fondo;
- f) cura la trasparenza del Fondo nella comunicazione agli iscritti;
- g) predispone la Nota informativa;
- h) individua i soggetti a cui affidare tutta o parte della gestione amministrativa del Fondo e stipula le relative convenzioni;
- i) stabilisce l'ammontare delle spese di cui all'art. 7;
- j) predispone il bilancio di esercizio e la relazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- k) stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- l) stabilisce le modalità di iscrizione al Fondo;

- m) sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali del Fondo e alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione del Fondo medesimo;
- n) provvede ad apportare allo Statuto le modifiche di cui all'art. 36, comma 2;
- o) può costituire commissioni e comitati che riterrà opportuni e necessari al buon funzionamento ed allo sviluppo del Fondo;
- p) predispone la documentazione richiesta dalla Covip;
- q) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla Covip, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo.

3. Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente o ad altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Art. 21

Consiglio di Amministrazione - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine all'attività in

corso, ai programmi gestionali, alla esecuzione di quanto stabilito dall'Assemblea e alla redazione del bilancio.

2. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale almeno dieci giorni prima della data della riunione. In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione scritta, mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno tre giorni liberi prima della riunione.

4. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei Consiglieri presenti.

5. Delle riunioni del Consiglio di Amministrazione verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario nominato dal

Consiglio.

6. Gli Amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente Statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze e sono solidalmente responsabili verso il Fondo per i danni derivanti dalla inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di funzioni in concreto attribuite ad uno o più Amministratori.

7. Nei confronti degli Amministratori si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2391, comma 1, 2392, 2393, 2394, 2394/bis, 2395 e 2629 bis del Codice Civile.

Art. 22

Presidente e Vicepresidente

1. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente; le cariche di Presidente e Vicepresidente spetteranno, rispettivamente, ad un Consigliere in rappresentanza dei datori di lavoro e ad un Consigliere in rappresentanza degli iscritti.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale del Fondo e sta per essa in giudizio.

3. Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare, con procura, in tutto o in parte i propri poteri a dipendenti della associazione o a terzi.

4. Il Presidente:

- a) sovrintende al funzionamento del Fondo;
- b) convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- c) provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione;
- d) provvede a trasmettere alla Covip ogni variazione della Fonte Istitutiva unitamente ad una nota illustrativa delle predette modifiche.

5 . In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

6. Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vicepresidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Art. 23

Responsabile del Fondo

1. Il Responsabile del Fondo è nominato dal Consiglio di Amministrazione.

2. Il Responsabile del Fondo deve possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di

ineleggibilità e incompatibilità come definiti dalla normativa vigente.

3. Il venir meno dei requisiti di cui al precedente comma comporta la decadenza dall'incarico.

4. Il Consiglio di Amministrazione deve accertare il possesso in capo al Responsabile del Fondo dei suddetti requisiti, nonché l'assenza di cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

5. Il Responsabile del Fondo svolge la propria attività in maniera autonoma e indipendente e riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività. Nei suoi confronti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2396 del Codice Civile.

6. Spetta in particolare al Responsabile del Fondo:

a) verificare che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli iscritti, nel rispetto della normativa vigente nonché delle disposizioni del presente Statuto;

b) inviare alla Covip, sulla base delle disposizioni dalla stessa emanate, dati e notizie sull'attività complessiva del Fondo e ogni altra comunicazione prevista dalla normativa vigente;

c) vigilare sulle operazioni in conflitto di interesse e sull'adozione di prassi operative idonee a meglio tutelare gli iscritti.

7. Il Responsabile del Fondo ha l'obbligo di segnalare alla Covip, in presenza di vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

8. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori, richiamate nell'art. 21, comma 7, si applicano anche al Responsabile del Fondo.

Art. 24

Collegio Sindacale - Criteri di costituzione

1. Il Collegio Sindacale è composto da 2 componenti effettivi e 2 supplenti.

2. Di essi, 1 componente effettivo e 1 supplente sono designati dalla ANCC; 1 componente effettivo e 1 supplente sono eletti dall'assemblea.

3. Il Presidente è nominato dal Collegio Sindacale tra i rappresentanti degli iscritti.

4. Tutti i componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità e trovarsi in assenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, come definiti

dalla normativa vigente.

5. La perdita dei predetti requisiti o il sopravvenire delle cause di incompatibilità comportano la decadenza dall'incarico.

6. I Componenti del Collegio Sindacale durano in carica per un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Possono essere riconfermati per non più di tre mandati consecutivi.

7. Il Sindaco che cessa dalla carica per qualsivoglia motivo è sostituito per il periodo residuo dal supplente designato nell'ambito della relativa componente.

8. La cessazione del Collegio Sindacale per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

Art. 25

Collegio Sindacale - Attribuzioni

1. Il Collegio Sindacale controlla l'amministrazione del Fondo, vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Fondo e sul suo concreto funzionamento.

2. Al Collegio Sindacale è attribuita, la funzione di controllo contabile ex art. 2409-bis e seguenti del Codice Civile.

3. Il Collegio Sindacale ha l'obbligo di segnalare alla Covip eventuali vicende in grado di incidere sull'equilibrio del Fondo, nonché i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio.

4. Il Collegio Sindacale ha, altresì, l'obbligo di comunicare alla Covip eventuali irregolarità riscontrate, in grado di incidere negativamente sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo e di trasmettere alla Covip sia i verbali delle riunioni nei quali abbia riscontrato che i fatti esaminati integrino fattispecie di irregolarità, sia i verbali delle riunioni che abbiano escluso la sussistenza di tali irregolarità allorché, ai sensi dell'art. 2404 del Codice Civile, comma ultimo, si sia manifestato un dissenso in seno al Collegio Sindacale.

Art. 26

Collegio Sindacale - Modalità di funzionamento e responsabilità

1. Il Collegio Sindacale si riunisce regolarmente ogni novanta giorni.

2. Le convocazioni sono fatte dal Presidente o in assenza dall'altro Componente del Collegio.

3. Il Collegio Sindacale redige il verbale di ciascuna riunione.

Le riunioni del Collegio Sindacale sono valide con la presenza

di tutti i componenti Sindacale e le relative deliberazioni sono assunte all'unanimità.

4. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo, durante un esercizio sociale, a due riunioni del Collegio, decadono.

5. I componenti effettivi del Collegio devono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e sono convocati con le stesse modalità. I Sindaci che non assistono senza giustificato motivo a due Assemblee consecutive o, durante un esercizio sociale, a due riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, decadono.

6. I Sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

7. Essi sono responsabili in solido con gli Amministratori per i fatti o le omissioni di questi che abbiano causato un danno al Fondo, quando il danno non si sarebbe prodotto qualora avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica.

8. L'azione di responsabilità nei confronti di Sindaci è disciplinata dall'articolo 2407 del Codice Civile.

GESTIONE PATRIMONIALE, AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 27

Incarichi di gestione

1. La gestione delle risorse finanziarie del Fondo destinate alla finalità previdenziale è affidata a soggetti abilitati ai sensi della normativa vigente.

2. Al Fondo spetta definire i contenuti delle convenzioni assicurative da stipulare per la gestione, ai sensi dell'art. 6, delle contribuzioni di cui all'art. 8, comma 1.

Art. 28

Conflitti di interesse

1. La gestione del Fondo è effettuata nel rispetto della normativa vigente in materia di conflitti di interesse.

Art. 29

Gestione Amministrativa

1. Al Fondo spetta curare ogni attività inerente la gestione amministrativa, in particolare al Fondo compete:

- a) la tenuta dei rapporti con i soggetti gestori;
- b) la tenuta della contabilità;
- c) la raccolta e gestione delle iscrizioni;
- d) la verifica delle posizioni contributive individuali degli iscritti;

- e) la gestione delle prestazioni;
- f) la predisposizione della documentazione da inviare alla Covip;
- g) la predisposizione della modulistica, della rendicontazione e delle comunicazioni periodiche agli iscritti;
- h) gli adempimenti fiscali e civilistici.

2. Le attività inerenti la gestione amministrativa possono essere affidate, in tutto o in parte, mediante apposita convenzione per la fornitura di servizi amministrativi, a soggetti terzi scelti dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri di affidabilità, esperienza e professionalità.

3. Nell'ambito delle convenzioni stipulate per la fornitura di servizi amministrativi, il Fondo adotta misure finalizzate a tutelare la riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

4. Il gestore amministrativo è responsabile nei confronti del Fondo e degli iscritti per ogni pregiudizio arrecato in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi assunti con la convenzione.

Art. 30

Sistema di contabilità e bilancio di esercizio

1. Il Fondo cura la tenuta delle scritture e dei libri contabili

e la redazione del bilancio di esercizio in conformità alle disposizioni normative vigenti, in quanto applicabili.

Art. 31

Esercizio sociale e bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio è accompagnato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione e dalla relazione del Collegio Sindacale.

3. Il bilancio consuntivo, le relazioni del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono depositati in copia, presso la sede del Fondo, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli iscritti possano prenderne visione.

PARTE V

RAPPORTI CON GLI ISCRITTI

Art. 32

Modalità di iscrizione

1. L'iscrizione al Fondo avviene mediante presentazione di apposito modulo, sottoscritto e compilato in ogni sua parte.

L'iscrizione dei dirigenti che hanno manifestato la volontà di iscriversi al Fondo deve essere preceduta dalla consegna dello Statuto e della Nota informativa.

2. All'atto dell'iscrizione il Fondo verifica la sussistenza dei requisiti di partecipazione.

3. L'iscritto è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite al Fondo.

4. La domanda di iscrizione è presentata dal dirigente per il tramite del proprio datore di lavoro, che la sottoscrive e, secondo le norme del presente Statuto e della Fonte Istitutiva, impegna entrambi nei confronti del Fondo; la stessa contiene la delega al datore di lavoro per la trattenuta della contribuzione a carico del dirigente.

5. La raccolta delle iscrizioni avviene presso la sede del fondo.

6. In caso di iscrizione mediante conferimento tacito del TFR , il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica al dirigente l'avvenuta iscrizione.

7. Le comunicazioni del fondo agli iscritti avvengono presso il domicilio da questi comunicato.

Art. 33

Trasparenza nei confronti degli iscritti

1. Il Fondo mette a disposizione degli iscritti tutte le

informazioni utili: Statuto e Nota informativa, Regolamento sulle anticipazioni di cui al precedente art. 13, assetto gestorio, informazione e certificazione annuale, composizione degli Organi del Fondo. I documenti sono disponibili anche sul sito internet del Fondo. Su richiesta, il materiale viene inviato agli interessati.

2. In conformità alle disposizioni normative vigenti, il Fondo invia annualmente all'iscritto una situazione riassuntiva della posizione pensionistica individuale.

Art. 34

Comunicazioni e reclami

1. Il Fondo definisce le modalità attraverso le quali gli iscritti possono interloquire per rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami.

Art. 35

Controversie

1. Qualsiasi controversia fra gli iscritti e tra questi e il Fondo o i suoi Organi derivante da o relativa al rapporto di iscrizione al Fondo, alle erogazioni delle prestazioni o alla fase di accumulo dei contributi - inclusa qualsiasi questione relativa alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola compromissoria - verrà decisa mediante

arbitrato svolto da un Collegio Arbitrale composto da tre Arbitri.

2. Il primo Arbitro sarà nominato dalla Parte che instaura il giudizio arbitrale; in caso di mancata nomina la procedura arbitrale sarà considerata non validamente instaurata. Il secondo Arbitro, fatta eccezione per il caso di seguito specificato, sarà nominato dall'altra parte entro 20 giorni lavorativi a partire dalla data in cui tale parte ha ricevuto la comunicazione di istanza di giudizio arbitrale. Il terzo Arbitro, che agirà in qualità di Presidente del Collegio Arbitrale, sarà designato, su accordo degli Arbitri già nominati dalle Parti, entro i successivi 20 giorni lavorativi dalla nomina del secondo Arbitro ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Firenze. Il Presidente del Tribunale in parola designerà anche il secondo Arbitro qualora la Parte che avrebbe dovuto farsi carico di detta designazione non vi abbia provveduto nel termine sopra indicato; e la persona chiamata a sostituire uno degli Arbitri che sia venuto a mancare o sia impedito allo svolgimento della propria funzione o non abbia accettato l'incarico, ma solamente nell'evento in cui detta sostituzione non sia stata effettuata dalla Parte cui spetta provvedervi o, nel caso del Presidente, dagli altri due

Arbitri entro 20 giorni dalla data in cui detto Arbitro sia venuto a mancare. La decisione degli Arbitri verrà presa in base a diritto ed avrà la forza e l'effetto di una decisione giudiziale tra le parti in conformità alle disposizioni applicabili del codice di procedura civile. Il procedimento arbitrale avrà sede in Firenze.

3. Le spese del procedimento arbitrale saranno a carico delle Parti in conformità con le applicabili risoluzioni del Collegio Arbitrale.

PARTE VI

NORME FINALI

Art. 36

Modifica dello Statuto

1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dall'Assemblea straordinaria del Fondo e sottoposte all'approvazione della Covip.

2. Il Consiglio di Amministrazione provvede ad apportare allo Statuto le modifiche che si rendano necessarie a seguito della sopravvenienza di disposizioni normative o della Fonte Istitutiva, nonché di disposizioni, istruzioni o indicazioni della Covip.

3. Le modifiche di cui al comma precedente sono portate a

conoscenza dell'Assemblea alla prima riunione utile.

Art. 37

Cause di scioglimento del Fondo e modalità di liquidazione del patrimonio

1. Il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea Straordinaria, oltre che per le cause derivanti da eventuali disposizioni di legge, in caso di sopravvenienza di situazioni o di eventi che rendano impossibile lo scopo ovvero il funzionamento del Fondo.

2. L'Assemblea straordinaria può deliberare, altresì, lo scioglimento del Fondo a seguito di conforme accordo tra le parti indicate nell'art.1, ovvero per disdetta dell'accordo ivi richiamato e sue eventuali successive modifiche, non seguito da altre intese.

3. Per deliberare lo scioglimento del Fondo occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli degli iscritti, anche in seconda convocazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale hanno l'obbligo di segnalare, tempestivamente, agli altri organi del Fondo, nonché alla Covip, tutti gli elementi che possono lasciare presumere la necessità di scioglimento del Fondo.

5. L'Assemblea straordinaria, con la delibera che determina lo

scioglimento del Fondo, stabilisce i criteri della liquidazione e nomina uno o più Liquidatori per gli adempimenti di legge, determinandone i poteri. In ogni caso i Liquidatori provvedono all'intestazione diretta della copertura assicurativa in essere, per coloro che fruiscono di prestazioni in forma pensionistica. Per gli altri soggetti si applicano le disposizioni relative al:

- a) trasferimento ad una forma pensionistica complementare;
- b) riscatto della posizione individuale.

6. L'eventuale avanzo di liquidazione sarà devoluto esclusivamente a fini previdenziali o assistenziali cooperativi.

Art. 38

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si rinvia alle norme di legge ed ai principi generali dell'Ordinamento Giuridico.